

SCM^{SpA}

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società di intermediazione mobiliare

NEWSLETTER TRA FISCALITÀ & FINANZA



IL COMMON REPORTING STANDARD

A cura di

Loconte & Partners
Studio Legale e Tributario

3 aprile 2017

Tutti i diritti riservati

IL COMMON REPORTING STANDARD

La globalizzazione dei mercati finanziari ha reso necessario un contrasto all'evasione fiscale che deve essere affrontato con la compartecipazione dei vari Paesi. Non è un caso che l'importanza dello scambio automatico di informazioni tra le varie nazioni sia stata riconosciuta, anche a livello internazionale, quale strumento utile ed indispensabile per poter affrontare al meglio la lotta all'evasione fiscale.

Alla luce delle suesposte considerazioni i leader del G20, sulla spinta della normativa FATCA (finalizzata alla protezione del gettito degli Stati Uniti), hanno incaricato l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) affinché quest'ultima provvedesse ad elaborare uno standard globale unico che permetta di eseguire uno scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali tra le autorità dei vari Paesi aderenti.

Il lavoro svolto dall'OCSE ha condotto all'elaborazione di uno "Standard" denominato *Common Reporting Standard* (C.R.S.), che è stato pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014 e che permette di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi in capo agli intermediari finanziari chiamati a fornire le varie informazioni alle autorità finanziarie del proprio Paese, elencando una serie di procedure che dovranno essere eseguite sia per identificare i rapporti finanziari rilevanti per lo scambio di informazioni, sia per riuscire ad identificare correttamente il beneficiario effettivo degli stessi. Dalla piana lettura del testo si evince come tre siano gli aspetti chiave su cui si basa l'idea del C.R.S. e cioè che i vari Paesi che intendano scambiare le informazioni:

- 1) utilizzino uno standard comune in riferimento sia alla tipologia di informazioni da riportare, sia alle modalità con cui dev'essere fatta la *due diligence* per individuarle;
- 2) adottino una base giuridica e operativa unica per lo scambio di informazioni;

3) adottino soluzioni tecniche comuni o quantomeno compatibili tra loro.

La possibilità di ottenere uno scambio di informazioni precise e secondo uno standard unico rappresenta per le varie autorità fiscali, ivi incluse quelle italiane, una svolta epocale per la lotta all'evasione, in quanto non solo otterranno informazioni molto dettagliate in formato elettronico, ma saranno altresì in grado di confrontarle facilmente con i propri dati e perseguire così le varie finalità istituzionali.

Prendendo ad esempio il nostro Paese appare chiaro come il Fisco riceverà tutta una serie di informazioni relative alle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti in Italia e avrà così a disposizione una serie di elementi ben dettagliati per "tracciare" tutte le disponibilità finanziarie estere ed individuare quelle detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio.

Difatti, lo scambio di informazioni interessa tutti i rapporti finanziari detenuti dai residenti italiani nei vari Paesi che hanno aderito all'accordo e più precisamente all'amministrazione finanziaria italiana verranno forniti:

- a) i dati anagrafici dei titolari dei suddetti rapporti (nome, cognome, indirizzo data e luogo di nascita);
- b) il numero del rapporto
- c) la denominazione dell'Istituto finanziario presso cui i rapporti sono detenuti;
- d) il saldo del rapporto; il totale degli interessi, dei dividendi e dei redditi prodotti tramite gli asset detenuti nel rapporto finanziario; il capital gain generato dalla cessione dei vari asset.

Nel caso in cui i rapporti siano intestati a società od altri enti il C.R.S. prevede che venga individuato il reale beneficiario effettivo e conseguentemente vengano forniti i dati della società/ente e quelli delle persone fisiche che risultano quali beneficiari effettivi.

Tutti questi dati potranno essere incrociati con i vari dati presentati nella dichiarazione dei redditi dei soggetti "segnalati" e più precisamente con quelli riportati nel quadro RW del modello Unico, nel quale devono essere riportati tutti gli investimenti e/o le attività detenute all'estero, nonché con gli altri vari quadri reddituali (RL, RT, RM).

Ne consegue che l'applicazione del C.R.S. riuscirà a rafforzare notevolmente la lotta all'evasione e a rendere sempre più difficile occultare all'estero patrimoni e redditi.

Al fine di semplificare l'avvio dello scambio automatico di informazioni sulla base dello Standard individuato dal C.R.S., invece di effettuare una serie di accordi bilaterali tra i vari Paesi, è stato siglato un accordo multilaterale denominato *Multilateral Competent Authority Agreement (MCCA)*, che ha reso operativo il flusso dello scambio di informazioni per alcuni Paesi già dal 2017 con riferimento alle informazioni raccolte a partire dal 1 gennaio 2016 e per altri Paesi a partire dal 2018, con informazioni raccolte a partire dal 1 gennaio 2017.

Di seguito si riporta l'elenco delle Giurisdizioni che si sono impegnate ad attuare lo scambio di informazioni in base allo Standard OCSE, tra cui risultano esserci diversi Paesi che a tutt'oggi vengono erroneamente considerati paradisi fiscali inviolabili:

Elenco delle Giurisdizioni che attuano il CRS a partire dall'anno 2017 con riferimento alle informazioni relative al 2016:

Anguilla, Argentina, Barbados, Belgio, **Bermuda**, , Bulgaria, Cecoslovacchia, Colombia, Corea, Croazia, Curaçao, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guernsey, India, Irlanda, Islanda, **Isola di Man**, **Isole Cayman**, Isole Faroe, Isole Vergini Britanniche, Italia, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Montserrat, Niue, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Seychelles, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos Islands, Ungheria.

Elenco delle Giurisdizioni che attuano il CRS a partire dall'anno 2018 con riferimento alle informazioni relative al 2017:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Aruba, Arabia Saudita, Australia, Austria, **Bahamas**, Bahrain, Belize, Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Cina, **Costa Rica**, **Emirati Arabi Uniti**, Ghana, Grenada, Hong Kong, Indonesia, Israele, Giappone, Kuwait, Isole Cook, Isole Marshall, Libano, Macao (Cina), Malesia, Mauritius, Monaco, Nauru, Nuova Zelanda, **Panama**, Qatar, Repubblica Dominicana, Russia, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Singapore, Saint Maarten, Svizzera, Turchia, Uruguay, Vanuatu.

ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA PER LE "RICHIESTE DI GRUPPO"

Lo scorso 14 marzo è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il testo del nuovo accordo siglato tra Italia e Svizzera e volto a rafforzare e migliorare lo scambio di informazioni ai fini fiscali in essere tra i due Paesi.

In merito appare opportuno evidenziare come il 23 febbraio 2015 il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero abbiano siglato il famoso Protocollo che modificava la Convenzione in essere tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni, prevedendo lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della stessa Convenzione.

Orbene, a seguito del nuovo accordo, l'Italia da oggi potrà effettuare delle richieste di gruppo volte ad individuare i "correntisti recalcitranti", ovvero tutti quei clienti italiani che, dinanzi ad un'esplicita richiesta avanzata da parte degli stessi istituti di credito elvetici, si siano rifiutati di fornire adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate.

In merito l'accordo prevede espressamente che l'Autorità elvetica competente lavorerà le richieste di gruppo avanzate dal nostro Paese e concernenti i soggetti fiscalmente residenti in Italia, che risultano essere titolari di relazioni bancarie in essere con istituti finanziari ubicati in Svizzera nel periodo intercorrente il 23 febbraio 2015 (data in cui è stato siglato il Protocollo) ed il 31 dicembre 2016.

La risposta fornita dall'Autorità svizzera conterrà i dati anagrafici, i numeri delle relazioni bancarie e relative consistenze, nonché i nominativi di tutti quei soggetti che:

- sono o erano titolari di uno o più conti correnti;
- hanno o avevano domicilio o residenza in Italia (secondo le informazioni riportate nella stessa documentazione bancaria);
- hanno ricevuto una lettera dall'istituto di credito che preannunciava la chiusura forzata della relazione bancaria se non fosse stata fornita prova dell'effettiva adesione alla *Voluntary Disclosure* o qualsiasi altra prova che il titolare del conto risulti essere in regola con la normativa italiana (ad es. tramite la presentazione dei quadri RW delle varie dichiarazioni dei redditi correttamente compilati).

Non è un mistero che le richieste di gruppo hanno sempre rappresentato un forte timore per i soggetti che detenevano investimenti e/o attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi *black list*) in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Oggi sembrerebbe che il rischio di trovarsi coinvolti in un accertamento a seguito di una richiesta di gruppo stia diventando sempre più elevato.

Tuttavia, tutti quei soggetti che rientrano nelle suelencate categorie e che hanno intenzione di regolarizzare la propria posizione fiscale con riguardo alle attività detenute all'estero in violazione agli obblighi di monitoraggio, hanno un'importante opportunità di farlo usufruendo delle agevolazioni fiscali e penali previste dalla procedura di *Voluntary Disclosure Bis*, il cui termine ultimo per aderire è previsto per il 31 luglio 2017.

La “fuga dei cervelli” è un fenomeno alquanto diffuso nel nostro Paese, attorno al quale sorgono continuamente ampie discussioni.

Al fine di arginare tale problema e di attrarre sia i nostri concittadini oramai stabilmente trasferiti all'estero sia cittadini stranieri dotati di elevate qualificazioni o specializzazioni sono state introdotte delle agevolazioni fiscali con il D.Lgs. 147/2015.

La Legge di Bilancio 2017 ha provveduto ad apportare ulteriori migliorie tali per cui, ad oggi, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello stato concorrono alla formazione del reddito complessivo da assoggettare a tassazione limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare.

Le condizioni richieste sono:

- a) che i lavori non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a permanere nel nostro territorio per almeno due anni;
- b) l'attività lavorativa sia svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato (o con una società che direttamente o indirettamente controlli la medesima impresa o ne sia controllata);
- c) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori rivestano ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
- e) Chiaramente i punti b) e d) non devono sussistere nei casi in cui il soggetto che si trasferisce nel nostro Paese sia un lavoratore autonomo.

Il criterio di determinazione del reddito (il 50% di quello effettivamente prodotto) si applicava, secondo il D.Lgs. 147/2015 anche ai cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, nonché ai cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Tali ultime due categorie sono state ampliate da un punto di vista soggettivo dalla Legge di Bilancio 2017, che ha determinato l'applicazione del medesimo criterio di determinazione del reddito anche per i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.



Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00 63 33 00

area_commerciale@scmsim.it

investimenti@scmsim.it

www.scmsim.it

Il presente dossier (la "Presentazione") è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. (la "Società"). La Presentazione è divulgata dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, ai requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.